COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2000

che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1º febbraio, 1º marzo, 1º aprile, 1º maggio e 1º giugno 1999 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

[notificata con il numero C(2000) 423]

(2000/203/CE, CECA, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 1238/1999 [2], in particolare l'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2120/1999 [3] del Consiglio, sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1º gennaio 1999 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio.

(2) Nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori [4], conformemente all'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto.

(3) È opportuno adeguare, con effetto dal 1º febbraio, 1º marzo, 1º aprile, 1º maggio e 1º giugno 1999, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1º febbraio, 1º marzo, 1º aprile, 1º maggio e 1º giugno 1999, i coefficienti correttori, applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede le date di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2000.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione

[1] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
[2] GU L 150 del 17.6.1999, pag. 1.
[3] GU L 261 del 7.10.1999, pag. 1.
[4] GU L 277 del 28.10.1999, pag. 37.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori febbraio 1999
Georgia	77,7

Sedi di servizio	Coefficienti correttori marzo 1999
Angola	59,7
Georgia	72,6
Malawi	22,0
Mauritania	65,7
Nicaragua	82,6
Romania	60,4
São Tomé e Príncipe	84,8
Suriname	44,8
Turchia	81,6
Zambia	45,9
Zimbabwe	21,2

Sedi di servizio	Coefficienti correttori aprile 1999
Brasile	64,8
Malawi	24,2
Repubblica federale iugoslava	47,7
Romania	59,2
Venezuela	100,9

Sedi di servizio	Coefficienti correttori maggio 1999
Angola	69,4
Malawi	26,0
Papua Nuova Guinea	72,6
Romania	53,9
Turchia	82,6
Zimbabwe	29,5

Sedi di servizio	Coefficienti correttori giugno 1999
Angola	62,4
Guinea Bissau	103,1
Kazakstan	109,6
Malawi	28,3
Suriname	50,8
Tunisia	74,9
Ukraina	139,4
Zambia	58,1